

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 MAR. 1999

30 MAR. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	GNASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERNANDEZ	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
CONADONNA	Salvatore	"	MARONI	Adolfo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	SIZZIARELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI

DELIBERAZIONE N° 1848

OGGETTO: Risoluzione revoca e disconoscimento della spesa della convenzione di cui alla D.G.R. 20/10/1992 n° 8817 stipulata tra Regione Lazio ed E.N.A.I.P. (Ente Nazionale A.C.C.I. Istruzione Professionale).



OGGETTO: Risoluzione, revoca e disconoscimento della spesa della convenzione di cui alla D.G.R. 20/10/1992, n°8817 stipulata tra Regione Lazio ed E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale);

LA GIUNTA REGIONALE  
SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro;

PRESO ATTO del piano triennale regionale 90/92 del F.S.E. approvato con D.G.R. n° 422 del 23/05/1989 adottata con i poteri del Consiglio Regionale; ratificata con D.C.R. n°1221 del 21/03/1990;

PRESO ATTO del piano annuale delle attività di formazione professionale per l'anno 1991/1992 approvato dalla Giunta Regionale con i poteri del Consiglio con deliberazione n° 1581 del 3/9/1991, ratificata con deliberazione n° 286 del 30/10/1991;

PRESO ATTO della deliberazione n° 1623 del 5/03/1991 contenente i criteri di valutazione e di selezione delle domande di Enti da ammettere al finanziamento con il F.S.E.;

CONSIDERATO che l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) ha presentato un progetto formativo compatibile ai piani ed ai programmi comunitari, coerente con i criteri di cui alla citata deliberazione 1623/91 e compatibile con le risorse finanziarie disponibili;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione 20/10/1992 n° 8817:

- ha approvato uno schema di convenzione tra Amministrazione Regionale ed E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) riguardante l'istituzione dei corsi di formazione professionale previsti e specificati nell'allegato "A" allo stesso schema di convenzione, rientranti nell'Obiettivo 5/B Asse 4;
- ha autorizzato il Presidente della Giunta Regionale alla stipula di detta convenzione;
- ha concesso all'Ente gestore la sovvenzione globale di Lit. 1.933.700.000=;

CONSIDERATO in data 26/01/1993 è stata sottoscritta la convenzione di cui alla sopracitata deliberazione 8817/92;

CONSIDERATO che l'articolo 6 della convenzione recita: "L'Ente gestore dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della Formazione Professionale (Legge Regionale 23/92 ed in particolare gli articoli 23 e 30) e si impegna a rispettarla. Dichiara altresì, di aver preso visione delle circolari che disciplinano la gestione amministrativa e didattica dei corsi di formazione professionale ed in particolare la circolare n. 1/87 e successive integrazioni e modificazioni e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 25/3/1992";

CONSIDERATO che il successivo articolo 7 dispone: "l'Ente gestore deve redigere e trasmettere tramite apposito modulo entro 90 gg. dal termine delle attività formative il rendiconto delle spese sostenute e degli impegni assunti. Il rendiconto prescinde dallo svincolo del saldo da parte della Regione e consiste nella esposizione, per le varie voci, delle somme delle spese già sostenute e registrate sul libro cassa più i costi certi e documentati in sospeso...";

1848 W 30 MAR. 1999

CONSIDERATO che l'articolo 8 della convenzione indica le modalità per l'erogazione della sovvenzione prevista; "35% entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di concessione (e comunque non prima dell'inizio dell'attività formativa); 35% alla presentazione di una dichiarazione attestante l'avvenuta totale utilizzazione di quanto già corrisposto e contenente l'elencazione delle spese sostenute...; 30% alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute redatto su apposito modulo di cui al precedente art. 7";

CONSIDERATO che l'articolo 9 prevede al primo comma: "la presente convenzione, che è valida soltanto per la durata dell'attività formativa in parola, sarà risolta in qualsiasi momento con provvedimento della Giunta Regionale in caso di inadempienza dell'Ente Gestore agli obblighi assunti oppure per gravi irregolarità amministrativo - contabili e didattiche nella gestione delle attività di cui all'art. 1";

CONSIDERATO che la circolare 1/1987, approvata con D.G.R. 16/6/1987, al punto n°1, lettera A della parte III, prevede: "Entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura delle attività formative, l'ente gestore è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute";

VISTO il primo comma dell'art. 24 della L.R. 23/92: "In caso di inosservanza degli obblighi e delle disposizioni previsti nella convenzione, previa diffida a provvedere entro congruo termine, la convenzione deve essere risolta ed effettuato l'eventuale recupero delle sovvenzioni erogate, fatte salve le spese sostenute e ritenute ammissibili";

VISTO il punto n° 1 dell'art. 28 della L.R. 23/92: "Entro 90 giorni dal termine degli interventi o dell'esercizio finanziario, i soggetti gestori devono presentare il rendiconto di ogni spesa e/o costo sostenuti carico dei finanziamenti ricevuti, alla Regione, alle province ed alla città metropolitana, in relazione alle rispettive competenze", il successivo punto 2): "Al rendiconto, compilato su appositi modelli, approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le indicazioni relative fornite dal Ministero del lavoro e dalla Comunità Economica Europea, deve essere allegata copia della documentazione..." ed il punto 3) chiarisce: "La documentazione, costituita da titoli originari di costo e/o spesa, quietanzati e regolari ai sensi della vigente normativa fiscale, è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e messa a disposizione dei funzionari o delle apposite commissioni...";

ATTESO che le attività formative previste dalla D.G.R. 8817/92 sono state realizzate negli anni 1992 e 1993;

CONSIDERATO che per effetto della richiamata deliberazione 20/10/1992 n° 8817, quale erogazione del primo 35% della sovvenzione, nel febbraio 1993 la competente struttura amministrativa ha trasmesso all'Assessorato Bilancio Tributi Ragioneria Centrale, per gli ulteriori adempimenti, n° 3 ordinativi di pagamento di L. 304.557.750=, L. 297.789.800= e L. 74.447.450=, per complessive L. 676.795.000=;

CONSIDERATO che con nota del 1/07/1993 l'E.N.A.I.P. ha richiesto all'Amministrazione regionale lo svincolo del secondo acconto del 35% delle sovvenzioni previste dalle convenzioni di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale nn° 7855, 8813, 8815, 8817, 8818, 8819 e 8821, tutte del 1992, per la somma complessiva di L. 2.953.558.000=, (L. 676.795.000= per quanto concerne la D.G.R. 8817/92);

CONSIDERATO che in relazione alla sopracitata nota dell'E.N.A.I.P. la Regione Lazio, con nota prot. n° 7391 del 4/10/93, ribadito successivamente con note prot. n°2290, 2291, 2292, 2293, 2294 e 2295 del 3/05/1994, ha comunicato all'E.N.A.I.P. l'impossibilità a procedere alla procedura finalizzata a quanto richiesto in quanto la domanda di svincolo del II acconto del 35% erano state redatte in difformità dai moduli previsti ed approvati dalla Giunta Regionale con la circolare 1/93 e, pertanto, invitato l'Ente a riproporre la richiesta sottoscrivendo tutte le dichiarazioni contenute nella modulistica fornita dall'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che con nota dell'8/11/1994, integrata in data 12/12/1994, l'E.N.A.I.P., ha rinnovato la richiesta di erogazione del II 35% con l'utilizzo della nuova modulistica;

PRESO ATTO che nel frattempo erano già ampiamente scaduti i termini contrattualmente sottoscritti e previsti dalla normativa vigente relativi alla presentazione dei rendiconti e che pertanto in relazione a ciò l'E.N.A.I.P. risultava inadempiente;

CONSIDERATO che con nota prot. n°50481 del 13/9/1995 l'Amministratore delegato dell'E.N.A.I.P. ha richiesto una proroga alla verifica dei rendiconti: "...per permetterci di adeguare la rendicontazione alle nuove disposizioni";

CONSIDERATO che con nota prot. n° 917/30/7 del 26/2/1996 il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30 ha invitato alcuni funzionari regionale a verificare rendiconti dell'E.N.A.I.P. relativi all'attività formativa dell'anno 1992;

CONSIDERATO che in data 27/2/1996, presso la sede dell'E.N.A.I.P., i funzionari regionali all'uopo incaricati, in risposta alla domanda di acquisire la documentazione contabile attinente la rendicontazione, hanno preso atto della richiesta dell'Ente di poter disporre di un congruo periodo di tempo per il reperimento della documentazione stessa;

CONSIDERATO che in data 28/3/1996, con nota prot. n° 1550 Fasc. 30/7, il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30, al fine di poter organizzare in modo adeguato la verifica contabile relativa alle attività formative del 1992, ha individuato a campione n° 2 corsi dai quali iniziare la revisione dei rendiconti ed invitato l'E.N.A.I.P. a presentarsi presso l'Ufficio scrivente con tutta la relativa documentazione contabile necessaria;

CONSIDERATO che in data 4/4/1996, presso la sede regionale, i medesimi funzionari regionali hanno iniziato la verifica contabile dei corsi individuati nella precedente nota e stabilito di concordare successivamente con l'E.N.A.I.P. tempi e modalità per la prosecuzione della verifica;

PRESO ATTO che successivamente a tale data non è stato, di fatto, possibile procedere alle necessarie verifiche contabili;

CONSIDERATO che la D.G.R. 14/05/1996 n° 3904: "Approvazione della circolare sulle procedure per la presentazione delle proposte per lo svolgimento delle attività e per la presentazione del rendiconto", pur abrogando ogni normativa in contrasto con la circolare stessa, al primo comma, tra le norme generali per la rendicontazione, ha previsto: "Il rendiconto generale



delle spese sostenute per la realizzazione delle attività corsuali ammesse al finanziamento del Fondo Sociale Europeo: deve pervenire, in unica copia all'amministrazione regionale, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma, entro tre mesi dalla data di conclusione degli esami o prove finali";

h  
R

CONSIDERATO che con raccomandata prot. n° 4053 del 16/7/1996 l'Ufficio VII del Settore 30 ha trasmesso all'E.N.A.I.P. copia della richiamata D.G.R. 3904/96, con la relativa modulistica, invitando l'Ente a compilarla secondo le istruzioni contenute nella circolare stessa e, unitamente alle fotocopie della documentazione giustificativa delle spese e dei registri contabili in originale, inviarla allo scrivente Ufficio entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento;

CONSIDERATO che con raccomandata prot. n° 4442 del 26/7/1996 il Settore 30 dell'Assessorato Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro ha trasmesso all'E.N.A.I.P. il B.U.R. Lazio, Supplemento Ordinario al n° 19 del 10 luglio 1996, contenente la richiamata D.G.R. 14/05/1996 n° 3904, rappresentando nuovamente la necessità di compilare e trasmettere allo scrivente Settore, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, la modulistica contenuta nella D.G.R. 3904/96 per l'attività formativa (in particolare per quella prevista dalla D.G.R. 8815/92), unitamente alle fotocopie della documentazione giustificativa delle spese e ai registri contabili in originale, (registro presenza allievi, registro cassa generale, registro cronologico fatture, registro materiale consegnato agli allievi, riepilogo presenze allievi, riepilogo presenze docenti);


CONSIDERATO che in data 7/8/1996, con nota prot. n° 4477 Fasc. 30/7 trasmessa all'E.N.A.I.P., il dirigente dell'Ufficio VII del Settore 30 ha accolto la richiesta da questa formulata (nota del 23/07/1996, prot. n° 443), di dilazione del termine di presentazione del rendiconto al 30 settembre 1996;

PRESO ATTO che anche la scadenza del termine sopraindicato del 30 settembre 1996, è rimasta disattesa circa la presentazione dei rendiconti;

CONSIDERATO che l'Amministratore delegato dell'E.N.A.I.P., in data 3/10/1996, con nota prot. n° 52670, ha incomprendibilmente sollecitato l'Ufficio VII del Settore 30 dell'Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro a verificare i rendiconti delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività formative di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale nn° 8815/8813/8818/8821/8817/8819 dell'anno 1992, lasciando in tal modo supporre l'avvenuto adempimento dell'Ente alle formalità connesse con la rendicontazione;

CONSIDERATO che facendo seguito alla sopracitata nota dell'E.N.A.I.P. prot. n° 52670/96, L'Ufficio VII del Settore 30, ricordando il mancato adempimento alle richieste formalizzate con le precedenti citate note (prot. n° 4053/30/7 del 16/7/ 1996 e prot. n° 4442/30/7 del 26/7/1996), ha ribadito l'onere sancito dall'art. 28 della L.R.23/92 relativo alla presentazione dei rendiconti delle spese e/o dei costi sostenuti e rappresentato la conseguente impossibilità per l'Ufficio di procedere alle necessarie verifiche di documentazione;

PRESO ATTO anche in tale circostanza della mancata presentazione da parte dell'E.N.A.I.P. della documentazione contabile idonea e necessaria alla revisione ed approvazione delle spese sostenute in merito ai corsi autorizzati e sovvenzionati con D.G.R. 20/10/1992 n° 8817;



CONSIDERATO che con raccomandata protocollo n° 3148/29/5 del 30 ottobre 1997 l'Ufficio V del Settore 29 dell'Assessorato Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro, con atto di diffida e messa in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2043 c. c., ha intimato all'E.N.A.I.P. di restituire entro 30 giorni dal presente atto la somma percepita di L. 676.795.000=, oltre agli interessi legali, poiché l'Ente, nonostante i molteplici e ripetuti solleciti, non aveva inviato nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, la documentazione idonea e necessaria alla approvazione del rendiconto delle spese sostenute in merito ai corsi sostenuti con la più volte citata D.G.R. del 20/10/1992 n°8817;

PRESO ATTO che nonostante siano decorsi i 30 giorni dalla data di notifica della citata nota non risulta che l'E.N.A.I.P. abbia ottemperato agli adempimenti più volte richiesti e sollecitati;

VISTA la Legge 127/97;

**DELIBERA**

di risolvere e revocare la convenzione di cui alla D.G.R. 20/10/1992 n°8817 stipulata con l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale);

di diffidare l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) a restituire la somma già erogata di Lit. 697.795.000=, relativa al primo 35% della sovvenzione, entro e non oltre 60 gg. dalla notifica della presente deliberazione, versando l'importo direttamente presso la Tesoreria della Regione Lazio o mediante versamento su c/c 00785014, intestato alla tesoreria della Regione Lazio - via della Pisana, n° 1301 - cap. 00163 Roma, indicando sul retro la causale " Restituzione finanziamento corsi di formazione di cui alla D.G.R. n° 8187 del 20/10/1992 ";

di autorizzare il Settore Formazione Professionale dell'Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro ad adottare, qualora l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) non ottemperi al suddetto versamento, le conseguenti azioni per il recupero della somma indicata al punto precedente più i relativi interessi di mora;

di far salvo di quanto previsto al richiamato art. 24 della L.R. 23/92.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 L. n.127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



06 APR. 1999